

Tabella PS.1 – PENSIONATI E IMPORTO COMPLESSIVO LORDO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER SESSO. ANNI 2004-2005

SESSO	2004						2005					
	Numero		Importo				Numero		Importo			
	Valore assoluto	Comp. %	Compl.vo (milioni di euro)	Comp. %	Medio (euro)	Num. Ind.	Valore assoluto	Comp. %	Compl.vo (milioni di euro)	Comp. %	Medio (euro)	Num. Ind.
Maschi	7.774.509	46,9	116.198	55,9	14.946	119	7.776.763	47,0	120.161	55,9	15.451	119
Femmine	8.787.091	53,1	91.775	44,1	10.444	83	8.784.116	53,0	94.720	44,1	10.783	83
Maschi e Femmine	16.561.600	100,0	207.974	100,0	12.558	100,0	16.560.879	100,0	214.881	100,0	12.975	100,0

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Distribuzione territoriale

Il 48,7% dei pensionati risiede nelle regioni settentrionali (oltre 7,8 milioni di individui), il 31,2% nelle regioni meridionali e insulari, mentre il 20,1% in quelle centrali (Tabella PS.2). Vi sono poi 510 mila pensionati residenti all'estero.

La distribuzione territoriale del numero dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche e del relativo importo delle pensioni dipende prevalentemente dalle differenze nella struttura per età della popolazione e dall'evoluzione nel tempo dell'occupazione nelle diverse aree geografiche. Il coefficiente di pensionamento standardizzato fornisce una misura significativa dell'incidenza del numero dei beneficiari nelle diverse ripartizioni territoriali⁽³⁾. In particolare, emerge che, in

Tabella PS. 2 – PENSIONATI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (a) E SESSO. ANNI 2004-2005 (dati percentuali)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	2004			2005		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
Nord	48,4	49,2	48,8	48,2	49,1	48,7
Centro	20,3	20,0	20,1	20,3	20,0	20,1
Mezzogiorno	31,3	30,9	31,1	31,5	31,0	31,2
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

⁽³⁾ Per tenere conto degli effetti riconducibili alle differenti strutture per età e sesso delle popolazioni locali sono stati calcolati i coefficienti di pensionamento per sesso ed età da riferire a una popolazione tipo o standard. Come popolazione tipo è stata utilizzata la popolazione italiana residente al Censimento 2001.

rapporto alla popolazione, il numero dei pensionati residenti nelle regioni settentrionali (273 per mille abitanti) è superiore sia a quello medio nazionale (268 per mille), sia a quello riferito alle regioni centrali (265 per mille abitanti) e del Mezzogiorno (263 per mille abitanti) .

Differenze territoriali si rilevano anche riguardo agli importi medi dei redditi pensionistici (Tabella PS.3). Essi sono più elevati nelle regioni settentrionali e in quelle centrali (rispettivamente, 105,4% e 106,4% della media nazionale) e inferiori nelle regioni del Mezzogiorno (87,5% rispetto alla media nazionale).

Tabella PS. 3 – IMPORTO LORDO MEDIO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (a) E SESSO. ANNI 2004- 2005 (Numeri indice; base: ITALIA=100)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	2004			2005		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
Nord	107,0	104,0	105,5	106,9	103,8	105,4
Centro	107,2	104,4	106,1	107,5	104,6	106,4
Mezzogiorno	84,5	90,9	87,4	84,5	91,0	87,5
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Sono esclusi i residenti all'estero e i casi non ripartibili geograficamente.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Analisi per classe di età

La quota maggiore di beneficiari di trattamenti pensionistici è naturalmente collocata nella parte alta della piramide delle età. Il 68,7% dei pensionati ha 65 anni e più e il 19,2% del totale è costituito da persone con età superiore a 79 anni (Tabella PS.4). Tuttavia, una quota consistente di percettori ha un'età inferiore a quella normalmente individuata come soglia della vecchiaia (65 anni): infatti, il 27,7% dei pensionati ha un'età compresa tra 40 e 64 anni e il 3,5% ha meno di 40 anni. Quest'ultima quota resta superiore per i maschi (4,3%) rispetto alle femmine (2,9%).

Tabella PS. 4 – PENSIONATI PER CLASSE DI ETÀ E SESSO (a). ANNI 2004-2005 (dati percentuali)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	2004			2005		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
0-14	1,1	0,8	0,9	1,1	0,8	0,9
15-39	3,3	2,2	2,7	3,2	2,1	2,6
40-64	32,6	25,3	28,8	31,3	24,4	27,7
65-79	49,6	48,6	49,1	50,4	48,7	49,5
80 e più	13,4	23,2	18,6	13,9	23,9	19,2
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Sono esclusi i casi non ripartibili.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Il più elevato importo medio dei redditi pensionistici è percepito dai pensionati in età compresa tra 40 e 64 anni (13.730 euro, valore superiore del 5,8% a quello medio generale). Per i pensionati ultrasessantatrenni gli importi medi hanno valori molto vicini a quelli del complesso dei beneficiari, mentre per i pensionati in età inferiore a 40 anni gli importi medi non raggiungono il 40% della media (Tabella PS.5), anche in connessione ad una concentrazione, in questa fascia di età, di beneficiari di prestazioni di importo medio annuo più basso (indennitarie e assistenziali).

Tabella PS. 5 – IMPORTO LORDO MEDIO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER CLASSE DI ETÀ (a) E SESSO. ANNI 2004- 2005 (Numeri indice; base: ITALIA=100)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	2004			2005		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
0-14	23,0	31,8	27,0	22,7	31,5	26,7
15-39	32,2	48,5	39,2	32,3	47,9	39,0
40-64	108,4	97,4	106,6	107,6	96,9	105,8
65-79	101,2	97,0	99,6	102,0	97,0	100,2
80 e più	97,8	116,1	103,3	97,5	116,2	103,2
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Sono esclusi i casi non ripartibili.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Analisi per classe di importo

La distribuzione dei pensionati per classe di importo medio mensile delle prestazioni (Tabella PS.6) presenta frequenze più elevate nelle classi che includono i valori più bassi. Il gruppo più numeroso di pensionati (5,1 milioni di individui, il 31,0% del totale) riceve una o più prestazioni per un importo medio mensile compreso tra 500 e 1.000 euro. Il secondo gruppo per numerosità (3,9 milioni di pensionati, pari al 23,8% del totale) percepisce meno di 500 euro mensili. Un ulte-

Tabella PS. 6 – PENSIONATI PER CLASSE DI IMPORTO MENSILE E SESSO. ANNI 2004-2005 (dati percentuali)

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	2004			2005		
	Maschi	Femmine	Maschi e femmine	Maschi	Femmine	Maschi e femmine
Fino a 499,99	18,0	30,9	24,8	17,2	29,7	23,8
500,00 - 999,99	27,5	35,6	31,8	26,7	34,8	31,0
1000,00 -1499,99	25,1	21,3	23,1	24,8	22,0	23,4
1500,00 -1999,99	15,5	7,7	11,4	16,0	8,3	11,9
2000,00 e più	13,9	4,6	8,9	15,3	5,2	9,9
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

riore 23,4% di beneficiari ottiene pensioni comprese tra 1.000 e 1.500 euro mensili e il restante 21,9% riceve pensioni di importo mensile superiore a 1.500 euro. Le due distribuzioni per maschi e femmine mostrano differenze consistenti: gli uomini presentano quote più elevate nelle classi di importo mensile più alto; le donne in quelle di importo più basso.

Analisi per tipologia di beneficiario

I beneficiari di trattamenti pensionistici possono essere suddivisi secondo la tipologia di prestazione ricevuta (Tabella PS.7). Va ricordato che i titolari di prestazioni pensionistiche possono beneficiare di più pensioni appartenenti anche a tipologie diverse e, pertanto, essere inclusi in uno o più di uno dei gruppi considerati. Ad esempio, un titolare di una pensione di vecchiaia che beneficia anche di una pensione ai superstiti si troverà incluso, tra coloro che cumulano più tipologie di pensione, sia nella tipologia VEC (2.770.485 pensionati) sia nella tipologia SUP (3.008.313 pensionati).

In generale, il 26,8% del totale dei beneficiari riceve più tipologie di prestazioni pensionistiche, mentre il 73,2% riceve una o più pensioni appartenenti alla stessa tipologia.

Nel 2005 i titolari di pensioni di vecchiaia (10,9 milioni) rappresentano il gruppo più numeroso di pensionati; di essi il 25,5% (2,8 milioni) riceve anche altre prestazioni pensionistiche. Il secondo gruppo in termini di numerosità è costituito dai titolari di pensioni ai superstiti (4,6 milioni) che nel 65,8% dei casi beneficia anche di altre tipologie di pensione. Seguono i beneficiari di pensioni di invalidità civile (2,2 milioni, di cui il 65,3% è titolare anche di altre pensioni) e i percettori di pensioni di invalidità (2,1 milioni, di cui il 56,4% è titolare anche di altre pensioni). Il numero dei titolari di pensioni indennitarie è pari a poco più di un milione; il 72,7% di essi cumula tale prestazione con altre tipologie di pensioni. I beneficiari di pensioni e/o assegni sociali sono 769 mila; il 40,2% di essi (309.600) è anche titolare di altre prestazioni. Infine, il gruppo meno numeroso di pensionati è rappresentato dai titolari di pensioni di guerra (389.188); di essi l'88,7% (345.232) beneficia anche di altre pensioni.

Tabella PS. 7 – PENSIONATI PER TIPOLOGIA DI PENSIONE (a). ANNI 2004-2005

TIPOLOGIE	2004			2005		
	in assenza di cumulo	in presenza di cumulo	TOTALE	in assenza di cumulo	in presenza di cumulo	TOTALE
Vecchiaia (VEC)	8.048.325	2.705.099	10.753.424	8.111.475	2.770.485	10.881.960
Invalità (INV)	989.550	1.217.833	2.207.383	902.495	1.166.871	2.069.366
Superstiti (SUP)	1.587.208	2.982.125	4.569.333	1.565.679	3.008.313	4.573.992
Indennitarie (IND)	298.975	770.571	1.069.546	279.301	744.788	1.024.089
Invalità civile (CIV)	728.039	1.329.842	2.057.881	758.446	1.426.591	2.185.037
Pensioni/Assegni sociali (SOC)	458.957	296.278	755.235	459.897	309.600	769.497
Guerra (GUE)	47.541	359.201	406.742	43.956	345.232	389.188

(a) La somma del numero dei pensionati appartenenti alle diverse tipologie non coincide con il totale dei beneficiari di prestazioni pensionistiche in quanto, per effetto della possibilità di cumulo di più pensioni anche appartenenti a diverse tipologie, un pensionato può ricadere in più tipologie a seconda delle prestazioni ricevute.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Al 31 dicembre 2005, l'importo lordo annuo dei redditi da pensione è pari a 214.881 milioni di euro (Tabella PS.8). Analizzando gli importi attribuiti alle singole tipologie di prestazione, si può osservare che il 68,2% della spesa è destinato ai titolari di pensioni di vecchiaia (146.639 milioni di euro), i quali, tuttavia, percepiscono anche 18,6 milioni di euro per pensioni cumulate di altre tipologie. I beneficiari di pensioni ai superstiti detengono, invece, in virtù di tali prestazioni, una quota pari al 15,6% della spesa complessiva (33.602 milioni di euro); ad essi vengono erogati anche altri 26,7 milioni di euro per trattamenti di altre tipologie. Un ulteriore 6,4% della spesa è destinato ai percettori di pensioni di invalidità (13.830 milioni di euro) che, tuttavia, percepiscono 8,8 milioni di euro per altre tipologie pensionistiche. La restante spesa si divide tra le altre tipologie di pensionati con quote che vanno dal 5,4% del totale, nel caso dei titolari di pensioni di invalidità civile (11.565 milioni di euro), allo 0,7% del totale, nel caso dei beneficiari di pensioni di guerra (1.562 milioni di euro).

Tabella PS. 8 – IMPORTO COMPLESSIVO LORDO ANNUO DEI REDDITI PENSIONISTICI PER TIPOLOGIA DI PENSIONE. ANNI 2004-2005 (milioni di euro)

TIPOLOGIE	2004			2005		
	Pensioni e/o indennità	Altre pensioni	TOTALE	Pensione e/o indennità	Altre pensioni	TOTALE
Vecchiaia (VEC)	141.033	17.583	158.615	146.639	18.616	165.255
Invalidità (INV)	14.375	8.808	23.183	13.830	8.790	22.620
Superstiti (SUP)	32.723	25.528	58.251	33.602	26.660	60.262
Indennitarie (IND)	4.313	9.406	13.719	4.268	9.370	13.638
Invalidità civile (CIV)	10.710	13.826	24.536	11.565	15.327	26.892
Pensioni/Assegni sociali (SOC)	3.262	2.448	5.710	3.415	2.618	6.033
Guerra (GUE)	1.558	5.045	6.603	1.562	4.999	6.562
TOTALE spesa pensionistica	207.974	*	*	214.881	*	*

(*) Gli importi complessivi relativi alla voce "Altre pensioni" non possono essere sommati tra di loro poiché, a causa della possibilità di cumulo di più pensioni appartenenti anche a tipologie diverse, possono essere inclusi in uno o più di uno dei gruppi considerati. Di conseguenza non è possibile effettuare la somma del "Totale" dei redditi pensionistici per tipologia.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

6.2 – TRATTAMENTI PENSIONISTICI PREVIDENZIALI

In questa sezione viene presentata un'analisi statistico-economica dei dati, desunti dai questionari ottenuti in risposta dagli Enti vigilati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e relativi agli esercizi 2005 (dati di bilancio consuntivo) e 2006 (dati di preventivo aggiornato o preconsumativo). I prospetti di questo paragrafo mostrano un quadro sintetico del settore pensionistico mentre i dati statistici e contabili, per singola gestione e condizione dell'assicurato, sono riportati nel volume III "Appendice Statistica".

La normativa di seguito citata comprende i provvedimenti legislativi di carattere generale riguardanti gli Enti previdenziali, emanati nel corso del 2006 o aventi, comunque, effetti su tale esercizio.

Ha continuato ad esplicitare i suoi effetti nel 2006 la Legge Delega 23 agosto 2004, n. 243 “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”. In particolare, relativamente alla previdenza complementare, quelle fattispecie immediatamente cogenti inerenti il sistema dei controlli, introdotte dalla legge delega n. 243/2004 e ribadite dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, hanno comportato la predisposizione della direttiva generale alla COVIP, emanata il 28 aprile 2006 (G.U. n. 154 del 5 luglio 2006) dai Ministri del Lavoro e dell’Economia, volta a definire le linee guida sulla materia e funzionale all’espletamento dei poteri di alta vigilanza conferiti dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 252/2005.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva interministeriale, soprattutto in merito alla definizione delle competenze della COVIP ed al rapporto di questa con le Autorità vigilanti in settori diversi dalla previdenza complementare, ma i cui soggetti vigilati sono in qualche modo parte attiva per la previdenza di II pilastro (ISVAP e CONSOB), la COVIP ha deliberato le proprie “Direttive generali” (G.U. n. 159 dell’11 luglio 2006) a tutte le forme pensionistiche complementari. A queste ha fatto seguito l’“Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252”, (G.U. n. 217 del 21 novembre 2006).

Sono state, inoltre, esaminate le problematiche connesse alla governance ed al sistema dei controlli delle forme complementari di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) del D.Lgs. n. 252/2005.

La disciplina recata dal predetto decreto legislativo prevede l’ampliamento, rispetto alla precedente, delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari (ad esempio, le Regioni e gli enti di diritto privato di cui a decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996) ed ha reso, di conseguenza, necessaria, un’attenta valutazione dei punti di criticità via via emersi dall’attuazione della normativa, al fine di garantirne un’organica coerenza con l’intero sistema giuridico vigente.

In tale contesto, particolare attenzione è stata dedicata alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 35 della Legge n. 243/2004, che prevedono la facoltà per gli enti di diritto privato di cui al D.Lgs. n. 509/1994 ed al D.Lgs. n. 103/1996, di istituire forme pensionistiche complementari, anche direttamente con l’obbligo della gestione separata.

Alcune Casse previdenziali aderenti all’ADEPP hanno avanzato l’ipotesi di creare una fondazione che assuma il ruolo di un soggetto istitutivo di un fondo unico per tutti gli iscritti agli enti di previdenza privati. Si è palesata la necessità di meglio definire la disciplina della governance di dette forme previdenziali, atteso che, per molti aspetti, la normativa vigente appare carente e neppure sembra percorribile la via di un’applicazione analogica della disciplina delle forme negoziali o aperte.

Relativamente, invece, alle forme di previdenza complementare istituite dalle Regioni, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha approfondito, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i risvolti giuridici ed economici che tale attribuzione comporta sull’assetto normativo ed economico del Paese, anche prendendo in esame alcuni statuti regionali che prevedono l’istituzione di forme di previdenza complementare.

Per ciò che riguarda l'interazione fra il diritto nazionale ed il diritto comunitario in materia, l'attività ministeriale si è sviluppata sia nella c.d. "fase ascendente" (procedimento di formazione della normativa comunitaria), sia nella c.d. "fase discendente" (procedimento di recepimento ed attuazione delle direttive UE).

In riferimento al primo aspetto, presso il Consiglio UE vi sono state molteplici riunioni del Gruppo di lavoro "Questioni Sociali", per l'esame dello schema di proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo sul miglioramento della portabilità dei diritti a previdenza complementare. Scopo della emananda direttiva, in discussione anche presso le Commissioni Lavoro ed Economia del Parlamento Europeo, è di ridurre gli ostacoli alla mobilità che rendono difficoltosa la trasferibilità dei diritti a pensione complementare tra gli Stati membri. In riferimento al secondo aspetto, in attuazione della delega di cui all'articolo 18 della Legge n. 29/2006 (Legge comunitaria 2005), per il recepimento della Direttiva 2003/41/CE del 3 giugno 2003, del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, è stato steso uno schema di decreto legislativo inviato all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Al fine di permettere un rapido decollo della previdenza complementare, il Governo ha deliberato di anticipare l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (originariamente prevista per il 1° gennaio 2008). Nelle more del completamento dell'iter di formazione della legge finanziaria, il D.L. n. 279/2006, le cui norme sono poi confluite nel testo della legge finanziaria 2007, ha riformulato la tempistica di adeguamento originariamente prevista dal D.Lgs. n. 252/05 e ne ha fissato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2007.

In tale ottica, la COVIP, dopo aver deliberato le proprie direttive generali e i successivi documenti tecnici, ha adottato, il 1° dicembre 2006, il "Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 279 del 13 novembre 2006", al fine di rendere operative procedure autorizzatorie improntate a coniugare principi di celerità ed efficienza.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" introduce alcune importanti disposizioni riguardanti il settore della previdenza complementare.

Con i commi da 749 a 753 sono state introdotte le già accennate modifiche al D.Lgs. n. 252/2005, di riforma della previdenza complementare, per consentirne l'anticipo dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 anziché dal 1° gennaio 2008. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2007 potranno ricevere nuove adesioni, anche per mezzo del conferimento del TFR con la procedura del silenzio-assenso, solamente i fondi pensione che abbiano provveduto ai prescritti adeguamenti statutari e abbiano ricevuto la prevista autorizzazione da parte della COVIP. In questi casi, i fondi pensione otterranno i versamenti del TFR e dei contributi a partire dal 1° luglio 2007, ma anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007.

Inoltre, qualora il fondo pensione non abbia ricevuto la predetta autorizzazione entro il 30 giugno 2007, i lavoratori potranno trasferire l'intera posizione individuale maturata verso un altro fondo pensione, anche in assenza del requisito di partecipazione minimo di due anni.

Tali modifiche sono state introdotte nell'ordinamento attraverso il decreto legge n. 279/2006, i cui effetti sono fatti salvi (comma 752). Infine, viene previsto (comma 753) che anche le forme pensionistiche complementari già vigenti alla data di entrata in vigore della

Legge n. 421/1992 possano ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite il conferimento del TFR a partire dal 1° gennaio 2007 ma le forme pensionistiche sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina (D.Lgs. n. 252/2005) entro il 31 maggio 2007.

I commi da 755 a 762 riguardano la disciplina del “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile”, c.d. Fondo Tesoreria, affidato alla gestione dell'INPS per conto dello Stato. Si stabilisce, nel comma 755, che la finalità del nuovo fondo è quella di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TFR per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dai datori di lavoro al fondo medesimi.

La disciplina prevede (comma 756) che, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, le imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti provvedano a versare al Fondo di tesoreria un contributo pari al TFR determinato secondo le regole del codice civile (art. 2120), al netto del contributo dovuto al fondo di garanzia del TFR (Legge n. 297/1982). Il TFR interessato è quello inoptato, cioè quello che sarebbe dovuto restare alle aziende in quanto non destinato, in qualunque modo, alla formazione di una pensione integrativa. Il TFR andrà versato mensilmente dai datori di lavoro, secondo modalità che il Ministero del Lavoro deve fissare con apposito decreto entro un mese dall'entrata in vigore della Finanziaria (comma 757).

La liquidazione del TFR, e delle relative anticipazioni al lavoratore, sarà effettuata sulla base di un'unica domanda presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro. Le risorse che affluiranno al nuovo Fondo di tesoreria sono destinate al finanziamento dei relativi interventi (commi 758, 759, 761 e 762) negli importi fissati da apposita tabella allegata alla Legge finanziaria. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi andranno trasmessi anche alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti di carattere finanziario.

Viene previsto ancora (comma 760) che entro il 30 settembre di ogni anno il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, presenti al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari, quantificando altresì le adesioni alle medesime forme, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del fondo di tesoreria. Nella prima relazione, inoltre, è previsto che il Ministro del Lavoro riferisca anche sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di un'eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.

Con il comma 764 sono apportate modificazioni all'articolo 10 del D.Lgs. n. 252/05, in merito alla percentuale del 4% di TFR, destinato a forme complementari, deducibile dal reddito di impresa, che si eleva a 6% per imprese con meno di 50 addetti. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. Inoltre, un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

Il comma 765 autorizza, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro ai fini della realizzazione di campagne informative volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 252/05.

Il comma 766 riconosce compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR.

La specifica disciplina sul conferimento del TFR alle forme complementari trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato; per i dipendenti pubblici (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) sarà necessario un apposito decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p) della Legge n. 243/2004. Sino a tale data si continuerà ad applicare al settore la previgente disciplina.

In attuazione delle norme della legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 755 e 756 e comma 765) sono stati emanati, in data 30 gennaio 2007, due decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, riguardanti, rispettivamente, il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria)" e le "Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'Inps (FONDINPS)".

In materia di contenimento e razionalizzazione della spesa degli Enti previdenziali vigiliati va citata la Legge 4/08/2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4/07/2006, n. 223 (decreto Bersani), recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". Tale legge ha disposto una serie di misure, in particolare:

- agli artt. 22 e 26 è prevista, per l'anno 2006, una riduzione del 10%, nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data del 4 luglio 2006, degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi. Per il triennio 2007-2009, per tali voci le previsioni non potranno superare l'80% di quelle iniziali dell'anno 2006. Rimane valido quanto previsto per gli anni 2006 e 2007, dal comma 57 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2005, ovvero che la percentuale di crescita di tali spese, rispetto alle corrispondenti del 2006, non potrà essere superiore al 2%. Le somme accantonate per effetto di quest'ultima riduzione dovranno essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio statale. In caso di mancato rispetto del limite del 2% delle spese, le eccedenze risultanti dai bilanci consuntivi 2005, 2006 e 2007, dovranno, per gli enti che beneficiano di trasferimenti statali, essere defalcate nella medesima misura ovvero essere, comunque, obbligatoriamente versate da tutti gli altri enti;

- all'art. 27 la riduzione, dal 2006, dal 50% al 40%, del limite delle spese per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. Pertanto dal 2006 le predette spese non possono superare il 40% di quelle relative al 2004;

- all'art. 29, la riduzione delle spese di funzionamento degli organi collegiali ed altri organismi comunque denominati, nella misura del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, riduzione che si aggiunge a quella già prevista dall'art. 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), fissata nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. I 120 giorni richiesti, dall'entrata in vigore del decreto,

per il riordino degli organismi collegiali o monocratici e per l'eventuale soppressione o accorpamento degli stessi, sono stati, con la Legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, elevati a 180 (art. 2, comma 177).

Al fine di rispettare il patto di stabilità e di crescita e di conseguire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo nel DPEF per il periodo 2007-2011, la legge finanziaria 2007 ha imposto agli Enti previdenziali vigilati di adottare comportamenti in linea con gli obiettivi prefissati e di rispettare i vincoli contenuti nella stessa.

Merita, inoltre, di essere citato il D.Lgs. 02/02/2006, n. 42, recante: "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi in attuazione dell'art. 1, c. 1, lett. d) e dell'art. 2, lett. o) della Legge n. 243/04 di riforma del sistema previdenziale".

L'istituto della totalizzazione consente a quei lavoratori che abbiano svolto nel corso della propria vita lavorativa attività diverse e che siano stati, dunque, iscritti a diverse gestioni previdenziali, di utilizzare i vari periodi contributivi ai fini del calcolo di un unico trattamento pensionistico. L'importo interamente erogato dall'INPS è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni presso le quali sono stati versati i contributi. Particolarmente interessati alla totalizzazione sono quei lavoratori autonomi o liberi professionisti che hanno anche periodi di contribuzione come lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori parasubordinati e i lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata i cui contributi non potevano essere finora trasferiti. Con la nuova disciplina i diversi periodi di iscrizione alle varie gestioni pensionistiche potranno essere totalizzati a condizione che il lavoratore abbia 20 anni di contributi e 65 anni di età oppure 40 anni di contributi a prescindere dall'età, oppure a condizione che i periodi da totalizzare siano di almeno 6 anni. Al di sotto di questa soglia temporale è comunque possibile effettuare la ricongiunzione onerosa.

6.2.1 – Trattamento IVS di base lavoratori dipendenti

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" introduce alcune importanti disposizioni riguardanti il settore del lavoro dipendente.

Il comma 742 prevede un maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato della complessiva somma di 585,09 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato di cui:

a) 469,16 milioni in favore del fondo lavoratori dipendenti, delle gestioni lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;

b) 115,93 milioni, a integrazione dei trasferimenti suddetti, in favore del fondo lavoratori dipendenti, della gestione esercenti attività commerciali e gestione artigiani, costituisce un adeguamento delle risorse che confluiscono dallo stato all'INPS ai sensi dell'art. 37 comma 3 lettera c) della Legge n. 88/1989.

Nel comma 743 viene indicato l'importo complessivo pari a 16.650,39 milioni di euro, delle risorse trasferite dallo Stato all'INPS per la quota a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, dei minatori e dell'ENPALS e in 4.114,39 milioni di euro l'importo a titolo di integrazione dei trasferimenti suddetti per il Fondo lavoratori dipendenti e la gestione attività commerciali e artigiani.

Il comma 744 stabilisce le modalità di ripartizione degli importi tra le diverse gestioni di cui al comma 742 e 743.

Il comma 745 modifica quanto finora previsto dall'art. 3, c. 2, della Legge n. 335/1995 in merito ai diversi criteri per la ripartizione dell'importo globale delle somme trasferite dallo Stato alle gestioni previdenziali dell'INPS, sostituendo ai tre criteri esistenti l'unico criterio "del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati".

Il comma 746 prevede che dal procedimento di ripartizione siano escluse le quote assegnate alle gestioni delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, delle prestazioni dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti per un importo pari al 50% rivalutato in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri.

Il comma 747 stabilisce che, al fine della sistemazione del debito di Poste italiane S.p.A. verso la Tesoreria Statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni fino a fine 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane per il pagamento delle pensioni INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'INPS, con conseguenti variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.

Il comma 769 prevede l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2007, nella misura dello 0,30%, dell'aliquota dovuta dai lavoratori dipendenti all'Assicurazione Generale Obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa.

I commi 774, 775 e 776 dispongono in merito all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità.

I commi 789 e 790 estendono la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di cui all'art. 4, c. 2, della Legge n. 53/2000, anche ai periodi antecedenti al 31.12.2006, e demanda ad un decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia, le modalità di attuazione.

Perequazione automatica delle pensioni

È stato pubblicato il D.M. 20 novembre 2006 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale recante: "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2006. Valore definitivo anno 2005", con il quale è stata ufficializzata l'aliquota definitiva per la perequazione al costo della vita, con effetto dal 1 gennaio 2006, dell'importo delle pensioni in essere nell'anno 2005 e l'aliquota provvisoria per la perequazione al costo della vita, con effetto dal 1 gennaio 2007, dell'importo delle pensioni in essere nell'anno 2006. Poiché l'aliquota definitiva per la perequazione, con effetto dal 1 gennaio 2006, è risultata uguale a quella provvisoriamente fissata all'1,7% (D.M. 18/11/05), non è previsto alcun conguaglio in conto 2006.

L'aliquota per la perequazione provvisoria, con effetto dal 1 gennaio 2007, è stata fissata al 2,0%. L'eventuale scostamento, rispetto all'inflazione reale, sarà compensato in sede di perequazione per l'anno successivo.

L'aliquota del 2,0% è applicata per intero alla quota di pensione non eccedente l'importo corrispondente a tre volte il trattamento minimo INPS (pari a euro 1.282,74 mensili corrispondente a 16.675,62 euro annui). Tale aliquota si riduce al 90% (corrispondente all'1,8%) per la

quota di pensione compresa tra quattro e cinque volte l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS (oltre euro 1.282,74 mensili fino a euro 2.137,90 mensili) mentre si riduce al 75% (corrispondente all'1,5%) per la quota di pensione eccedente cinque volte l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS (oltre euro 2.137,90 mensili).

Dall'aggiornamento delle pensioni, inoltre, deriva anche il calcolo del contributo di solidarietà, istituito dall'articolo 3, comma 102, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004). A decorrere dal 1 gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, è dovuto, a titolo di contributo di solidarietà, il 3% sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare 25 volte il trattamento minimo stabilito dall'articolo 38, comma 1, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta Legge n. 448/01 (516,46 euro al mese per tredici mensilità a decorrere dal 1 gennaio 2002 che, per l'anno 2006, è elevato a 551,35 euro).

Tabella PS.9. – SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	ANNI	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
Trattamenti di pensione di base - IVS	{ 2005 2006	-4.140 -3.833	-100.751 -125.260
Trattamenti integrativi	{ 2005 2006	-114 -116	4.117 683

N.B. Nei trattamenti di base 2006 non è disponibile lo Stato Patrimoniale dell'INPDAP, dell'INPGI e dell'IPOST.
N.B. Nei trattamenti integrativi 2006 non sono disponibili i dati di Stato Patrimoniale distinti per gestioni dell'ENASARCO, dell'INPDAP e dell'IPOST.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Tabella PS.10. - ENTI ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE IVS. SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (milioni di euro)

	ANNI	Avanzo o disavanzo (-) economico	Avanzo o disavanzo (-) patrimoniale
Enti per lavoratori dipendenti privati	{ 2005 2006	-2.421 -3.426	-115.357 -121.837
- di cui INPS	{ 2005 2006	-2.766 -3.613	-119.632 -123.245
Enti per dipendenti pubblici (INPDAP)	{ 2005 2006	-2.333 -221	4.748 n.d.
Lavoratori autonomi	{ 2005 2006	-1.435 -2.270	-10.956 -13.226
Liberi professionisti	{ 2005 2006	2.049 2.083	20.814 9.803
TOTALE	{ 2005 2006	-4.140 -3.833	-100.751 -125.260

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Amianto (L. 257/92 - L. 271/93)

È stato pubblicato sulla G.U. n. 211 dell'11.9.2006 il D.Lgs. 25/07/2006, n. 257 recante: "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro". Il provvedimento, recependo la direttiva 2003/18/CE, modifica il D.Lgs. 626/94 inserendovi il Titolo VI-bis. La nuova normativa si applica alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Vengono dunque espressi gli obblighi del datore di lavoro, le modalità per valutare il rischio, le misure di prevenzione e protezione e quelle per il controllo dell'esposizione ed i valori limite, i requisiti per l'effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, nonché le procedure per la formazione dei lavoratori.

Tabella PS.11. – PRINCIPALI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI (milioni di euro)

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	ANNI	Prestazioni erogate	Variazioni % su anno precedente	Importi erogati	Variazioni % su anno precedente
Pensioni di base	2005	17.929.639		190.381	
	2006	18.073.829	0,8	199.090	4,6
Pensioni integrative	2005	147.426		1.231	
	2006	148.208	0,5	1.259	2,2

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Valutazioni

Analizzando la tabella PS. 11. si evidenzia una crescita dello 0,8% del numero delle prestazioni erogate nel biennio considerato, a fronte di un incremento del 4,6% rispetto all'anno precedente, della spesa complessiva per pensioni obbligatorie di invalidità, vecchiaia e superstiti, per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. Più contenuta è la crescita della spesa per prestazioni integrative che, rispetto al 2005, è pari al 2,2%, raggiungendo 1.259 milioni di euro.

Nello specifico (tabella PS. 12), si rileva, inoltre, una crescita dell'1,3% del numero di assicurati rispetto al 2006, mentre cresce di circa il 5% l'importo per contributi. Il rapporto tra il numero di assicurati e quello delle prestazioni è pari a 1,3 mentre risulta sempre nel 2006, che un euro di pensione è coperto da 0,79 euro di contribuzione. L'importo medio della pensione annua erogata per i beneficiari di tali trattamenti, nel 2006, è stato pari a circa 17.000 euro.

La tabella PS.13 consente di valutare i cambiamenti nei rapporti di coesistenza tra prestazioni e contributi intercorsi nel biennio 2005-2006 negli enti previdenziali che erogano trattamenti IVS obbligatori ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato.

Sono evidenziate nel dettaglio le voci che compongono la spesa pensionistica e le indicazioni relative alla contribuzione per i lavoratori di questo settore. Complessivamente il numero di assicurati è cresciuto dell'1,2% a fronte di una più modesta crescita del numero di prestazioni (0,3%).

Il rapporto tra il numero di assicurati e quello delle prestazioni è poco superiore all'unità mentre risulta che, nel 2006, un euro di pensione è coperto da 0,83 euro di contribuzione. L'importo medio della pensione annua erogata per i beneficiari appartenenti a questo settore, nel 2006, è stato pari a circa 12.400 euro a cui corrisponde una contribuzione media di 8 mila euro annui.

Per ciò che riguarda i dipendenti del settore privato, ad un leggero aumento del numero di assicurati (0,8% rispetto al 2005) si contrappone una leggera diminuzione del numero di prestazioni erogate (-0,3%). Si mantiene stabile, quindi, il rapporto assicurati/prestazioni pari a 1,23-1,24.

Il Fondo INPS di previdenza dei dazieri è quello con il più basso rapporto assicurati/prestazioni, quasi prossimo allo zero, mentre, per quello che riguarda i lavoratori assicurati presso l'INPS, il Fondo Volo ha oltre 2 assicurati per ogni prestazione.

Il trattamento medio annuo di cui beneficia un pensionato INPS, nel 2006 è pari a 10.782 euro anche se, analizzando per gestione, il Fondo volo corrisponde mediamente nel 2006 ai suoi pensionati circa 38.600 euro annui.

Sempre nell'ambito dei lavoratori dipendenti, l'INPGI corrisponde ai giornalisti dipendenti trattamenti pensionistici medi annui pari a circa 50 mila euro con un rapporto assicurati/prestazioni di oltre 3 assicurati per ogni prestazione.

Per quanto riguarda i dipendenti del settore pubblico, l'INPDAP registra una crescita del numero degli assicurati e del numero delle prestazioni, tra il 2005 ed il 2006, pari rispettivamente al 2,7% ed al 1,8%. L'importo medio di pensione erogato nel 2006 è stato pari a 18.722 euro e, all'interno delle singole gestioni, la Cassa sanitari è quella che ha erogato il trattamento medio annuo più elevato (circa 40 mila euro) con un rapporto assicurati/prestazioni pari a oltre 2 assicurati per ogni prestazione.

6.2.2 – Trattamento IVS di base lavoratori autonomi

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" introduce alcune importanti disposizioni riguardanti il settore del lavoro autonomo.

Con il comma 768, a decorrere dal 1 gennaio 2007, si elevano al 19,50% le aliquote contributive dovute all'INPS dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e la percentuale sale al 20%, a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Il comma 770, a decorrere dal 1 gennaio 2007 eleva al 23% l'aliquota contributiva dovuta dagli iscritti unicamente alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, ed al 16% per quelli già iscritti anche ad altre forme obbligatorie.

Il comma 773 ridetermina, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la contribuzione dovuta dagli apprendisti artigiani nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali

Tabella PS.12. – ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS (milioni di euro)

CATEGORIA DI LAVORATORI	ANNI	Assicurati	Numero di prestazioni		Contributi	Importo per prestazioni	Indicatori di equilibrio finanziario		Importi medi delle prestazioni (in euro)		
			Dirette	Superstiti			Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Dirette	Superstiti	TOTALI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)/[(2)+(3)]	(7)=(4)/(5)	(8)	(9)	(10)
Lavoratori dipendenti settore privato	2005	12.984.215	7.541.282	3.011.119	83.023	110.184	1,23	0,75	11.859	6.892	10.442
	2006	13.092.877	7.527.364	3.018.074	85.575	114.748	1,24	0,75	12.380	7.144	10.881
- di cui INPS	2005	12.552.993	7.392.740	2.973.287	80.491	107.229	1,21	0,75	11.749	6.851	10.344
	2006	12.656.641	7.375.413	2.979.324	83.008	111.649	1,22	0,74	12.269	7.103	10.782
Lavoratori dipendenti settore pubblico (INPDAP)	2005	3.306.000	1.878.073	615.439	44.315	45.416	1,33	0,98	20.245	12.014	18.214
	2006	3.395.000	1.919.599	619.315	48.496	47.534	1,34	1,02	20.823	12.211	18.722
Lavoratori autonomi	2005	6.199.471	3.683.120	954.479	18.144	32.444	1,34	0,56	7.713	4.230	6.996
	2006	6.271.253	3.758.755	969.154	18.981	34.306	1,33	0,55	7.994	4.393	7.256
Liberi professionisti	2005	948.926	147.419	98.708	3.778	2.337	3,86	1,62	11.754	6.125	9.496
	2006	982.661	156.433	105.135	4.037	2.502	3,76	1,61	11.875	6.130	9.566
TOTALE	2005	23.438.612	13.249.894	4.679.745	149.260	190.381	1,31	0,78	18.449	11.359	16.599
	2006	23.741.791	13.362.151	4.711.678	157.088	199.090	1,31	0,79	19.125	11.713	17.193

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Tabella PS.13. – ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS – LAVORATORI DIPENDENTI (milioni di euro)

ENTI O GESTIONI	ANNI	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Contributi	Prestazioni	Indicatori di equilibrio finanziario		Importi medi (in euro)	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7) = (3) / (1)	(8) = (4) / (2)
Enti per lavoratori dipendenti settore privato	2005	12.984.215	10.552.401	83.023	110.184	1,23	0,75	6.394	10.442
	2006	13.092.877	10.545.438	85.575	114.748	1,24	0,75	6.536	10.881
INPS - Istituto Nazionale Prev. Sociale	2005	12.552.993	10.366.027	80.491	107.229	1,21	0,75	6.412	10.344
	2006	12.656.641	10.354.737	83.008	111.649	1,22	0,74	6.558	10.782
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti	2005	12.386.465	10.105.223	78.297	102.448	1,23	0,76	6.321	10.138
	2006	12.481.800	10.057.079	80.835	105.625	1,24	0,77	6.476	10.503
- Fondo previdenza dazieri	2005	1.014	10.074	20	149	0,10	0,13	19.329	14.765
	2006	858	9.979	13	150	0,09	0,08	14.802	15.072
- Fondo I.V.S. volo	2005	12.208	5.317	178	201	2,30	0,88	14.540	37.880
	2006	12.330	5.453	177	211	2,26	0,84	14.323	38.603
- Gestione personale enti pubblici creditizi	2005	64.051	-	970	-	n.d.	n.d.	15.146	n.d.
	2006	64.000	38.230	993	1.173	1,67	0,85	15.517	30.683
- Ferrovie dello Stato	2005	89.255	245.413	1.026	4.431	0,36	0,23	11.496	18.055
	2006	97.653	243.996	991	4.490	0,40	0,22	10.144	18.402
INPGI - Gestione previdenziale obbligatoria giornalisti dipendenti	2005	18.264	5.567	317	275	3,28	1,15	17.335	49.308
	2006	19.092	5.794	335	293	3,30	1,14	17.523	50.518
ENPALS - Ente Naz. Prev. Assicur. Lavoratori dello Spettacolo	2005	263.000	58.292	954	755	4,51	1,26	3.628	12.943
	2006	266.425	58.555	901	782	4,55	1,15	3.383	13.350
- Lavoratori dello spettacolo	2005	257.000	56.934	870	731	4,51	1,19	3.384	12.838
	2006	260.200	57.161	826	757	4,55	1,09	3.174	13.243
- Professionisti sportivi	2005	6.000	1.358	85	24	4,42	3,58	14.100	17.378
	2006	6.225	1.394	76	25	4,47	3,06	12.135	17.719
IPOST - Istituto Postelegrafonici - gestione quiescenza	2005	149.958	122.515	1.261	1.926	1,22	0,65	8.409	15.724
	2006	150.719	126.352	1.331	2.024	1,19	0,66	8.832	16.021